

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Nel corso dell'anno 2011, le ultime manovre finanziarie hanno introdotto pesanti variazioni al sistema pensionistico e previdenziale anche per il personale appartenente al CNVVF.

In particolare, con il Decreto legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 il Governo Monti ha ridefinito la struttura del sistema pensionistico in tempi brevissimi e con un provvedimento d'urgenza, senza un reale confronto con le parti sociali.

Vengono introdotti i concetti di flessibilità e di incentivazione per chi intende proseguire l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti.

Si scambia la flessibilità con la possibilità di rinviare il pensionamento e l'incentivazione con il idea che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l'età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante.

Con il pro-quota contributivo per tutti, la quota di pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo.

Sono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le "quote", che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.

Sono esclusi dai nuovi requisiti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e il personale delle ferrovie dello stato.

Dunque, è di tutta evidenza che l'elemento comune a tali categorie di lavoratori non è la "divisa", né le "mostrine" indossate, bensì il particolare lavoro svolto in condizioni disagiate che impongono una soluzione distinta per la definizione dei requisiti di accesso al pensionamento.

Per tali dipendenti è prevista l'emanazione di uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

Osserviamo, altresì, che il legislatore ha trascurato il termine "specificità", foggato proprio per il riconoscimento della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale appartenente anche al Corpo Nazionale, optando per un equivalente quanto chiarissimo sinonimo.

La formulazione del comma 18 del dispositivo di legge fa intendere che il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento non interessa solo i soggetti espressamente indicati nel dispositivo stesso, ma è rivolto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Con il Patronato INCA CGIL, abbiamo posto all'attenzione dell'Inps l'esigenza di estendere il decreto interministeriale non solo ai lavoratori espressamente indicati nel comma 18, ma a tutti coloro che maturano il diritto a pensione con requisiti diversi da quelli previsti nell'Ago.

Tuttavia, per quanto ci riguarda, è importante mantenere la massima attenzione affinché vengano riconosciuti i fondamentali istituti previdenziali e di salvaguardia della salute per i VVF.

Rammentiamo sinteticamente, di seguito, le modifiche apportate ed i relativi riferimenti normativi che, comunque, lasciano aperti diversi dubbi interpretativi.

DI 6 LUGLIO 2011 N. 98, convertito in LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111

MODIFICA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA PENSIONI ART 18 Comma 3

(Personale collocato in pensione)

Modifica esclusivamente le pensioni che superano 5 volte il trattamento minimo, ovvero 2.335 euro lordi mensili, **nella misura del 70% soltanto per la fascia inferiore a 3 volte tale trattamento.** Per i trattamenti pensionistici inferiori a 5 volte il minimo INPS vale la normativa precedente.

PENSIONI REVERSIBILITA' ART 18 Comma 3.

(Personale collocato in pensione)

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di reversibilità sono soggette ad una **riduzione del 10%, per ogni anno che manca ad arrivare a 10 anni di matrimonio**, se:

- il matrimonio sia stato contratto con una persona con età superiore a 70 anni;
- la differenza di età fra i coniugi supera i venti anni;
- il matrimonio è stato contratto per meno di 10 anni.

La riduzione non si applica in presenza di minori, studenti o inabili.

CONTRIBUTO PEREQUAZIONE ART 18 Comma 22 bis.

(Personale collocato in pensione)

E' applicato un contributo a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui.

La trattenuta è pari al:

- **5% per la parte della pensione che eccede i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;**
- **10% per la parte superiore a 150.000 euro lordi annui.**

Il trattamento complessivo, tuttavia, non essere inferiore a 90000 euro.

REQUISITI DIRITTO A PENSIONE ART 18 Comma 4.

(Personale in servizio)

Dispone l'adeguamento alla "speranza di vita", individuata dall'ISTAT, dei requisiti di accesso alla pensione anticipato al 2013, rispetto al 2015 (comma 12-bis L 122/2010).

Dal 1 gennaio 2013, i requisiti anagrafici per i pensionamenti di vecchiaia e anzianità sono incrementati di tre mesi.(cadenza triennale).

Personale operativo (VP, CS, CR)

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	FINESTRA MOBILE Art 12 L 122/2010
2013	60 anni e 3 mesi	53 anni e 3 mesi + massima anzianità 80% oppure 57 anni e 3 mesi + 35 anni contribuzione	+12 mesi

Personale direttivo e dirigente

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	FINESTRA MOBILE Art 12 L 122/2010
2013	65 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi + 35 anni contribuzione	+12 mesi

Personale SATI

ANNO	VECCHIAIA	ANZIANITA'	FINESTRA MOBILE Art 12 L 122/2010
2013	65 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi + 36 anni contribuzione quota 97 e 3 oppure 62 anni e 3 mesi + 36 anni contribuzione quota 97 e 3	+12 mesi

ACCESSO PENSIONE CON 40 ANNI ANZIANITA' ART 18 Comma 22 ter.

Il personale che matura il diritto per sola anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, potrà accedere al pensionamento:

- dal 1° gennaio 2012, decorsi 13 mesi; (40 anni + 12 + 1 mese)
- dal 1° gennaio 2013, decorsi 14 mesi; (40 anni + 12 + 2 mese)
- dal 1° gennaio 2014, decorsi 15 mesi. (40 anni + 12 + 3 mese)

Sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2012.

DL 13 AGOSTO 2011 n. 138, convertito in LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, n. 148

Ai sensi dell'art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, sono stati definiti i nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i pubblici dipendenti.

Di seguito, la situazione relativa al personale del Corpo Nazionale.

Coloro che hanno maturato **i diritti entro il 13 agosto 2011** riceveranno la **buonuscita nei tempi previsti dalla norma in vigore precedentemente**, ovvero:

Diritto al pensionamento raggiunto per:	Tempi di attesa
limiti di età limiti di servizio (80% - 40 anni) invalidi – inidonei – deceduti	Dopo 105 gg + 3 mesi per tempi tecnici
anzianità (quote) dimissioni	Dopo 6 mesi + 3 mesi per tempi tecnici

A seguito delle modifiche introdotte dalla norma in parola, coloro che hanno maturato e matureranno **i diritti oltre il 13 agosto 2011** riceveranno la **buonuscita dopo i seguenti tempi di attesa**:

Diritto al pensionamento raggiunto per:	Tempi di attesa
invalidi – inidonei – deceduti	Dopo 105 gg + 3 mesi per tempi tecnici
limiti di età limiti di servizio (80% - 40 anni)	Dopo 6 mesi + 3 mesi per tempi tecnici
anzianità (quote) dimissioni	Dopo 2 anni + 3 mesi per tempi tecnici

Per quanto riguarda i profili SDA nulla è mutato in materia previdenziale, mentre per gli ispettori antincendi, la norma di riferimento continua ad essere l'art. 153 del d.lgs. 217/05, in particolare:

“comma 4 - Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finché permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto ..omissis.. Analoga opzione è riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.”

DL 6 DICEMBRE 2011, n. 201 **Manovra "SALVA ITALIA"**

Titolo I **Sviluppo ed equita'** **Art. 6**

Comma 1 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate)

Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, **sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.** La disposizione di cui al primo periodo del presente comma **non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.**

La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Capo IV **Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24** **Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici** **Art. 24**

Comma 3. (Mantenimento requisiti entro il 31 dicembre 2011)

Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa (ovvero mantiene il diritto alla pensione, alle condizioni previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge) e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «**pensione di vecchiaia**», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15 bis, 17 e 18;
- b) «**pensione anticipata**», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15 bis, 17 e 18.

Comma 6. (Pensione di vecchiaia)

Lettera c - per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, **la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive** della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso **alla pensione di vecchiaia** nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6,

lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è **determinato in 66 anni**;

Comma 7.

Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità **contributiva minima pari a 20 anni**,... omissis

Comma 9. (Pensione di vecchiaia)

Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia** di cui al comma 6 del presente articolo **devono essere** tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico **non inferiore a 67 anni** per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento **dall'anno 2021**. (tale requisito era previsto a partire dal 2026 dalla L. 183/2011, decreto di stabilità).

Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

Comma 10. (Pensione anticipata)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento **ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive** della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla **pensione anticipata** ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è **consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne**, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi **sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014**. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, **è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo** nell'accesso al pensionamento **rispetto all'età di 62 anni**; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Comma 13. (Aggiornamento biennale incrementi speranza di vita)

Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima

data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

Comma 18. (Personale operativo)

Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570**, nonché dei rispettivi dirigenti, **con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico**, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Comma 19. (Ricongiunzione minima)

Viene eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di 3 anni nella singola gestione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione. Ciò significa che si potranno totalizzare i contributi di tutte le gestioni indipendentemente dalle anzianità maturate in ogni singola gestione.

Comma 25. (Rivalutazione di tre volte il trattamento minimo INPS)

In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.

Riassumendo:

eventuali modifiche da apportare requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale operativo sono ritardate in attesa di un regolamento da emanarsi entro il 30 giugno p.v.;

i tempi di attesa della buonuscita sono modificati solo per un importo superiore al milione di euro;

dal 1 gennaio 2012 pro-rata per tutti;

per gli specialisti nautici che, nel sistema contributivo, il bonus dei 5 anni è valido solo ai fini del diritto e non dal punto di vista economico, poiché mancanti della contribuzione, resta da definire se è possibile una sorta di riscatto;

la **pensione di vecchiaia** per il personale SATI, uomini e donne, è pertanto fissata alla veneranda età di **66 anni**;

Infine, il personale SATI potrà accedere **alla pensione anticipata** con le seguenti modalità:

dal 1° gennaio 2012	41 anni + 1 mese di contribuzione per le donne 42 anni + 1 mese di contribuzione per gli uomini
dal 1° gennaio 2013	41 anni + 2 mese di contribuzione per le donne 42 anni + 2 mese di contribuzione per gli uomini
dal 1° gennaio 2014	41 anni + 3 mese di contribuzione per le donne 42 anni + 3 mese di contribuzione per gli uomini
E' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.	